Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO (UE) 2020/123 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2020

che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

(GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (UE) 2020/455 del Consiglio del 26 marzo 2020	L 97	1	30.3.2020
►**M2**	Regolamento (UE) 2020/900 del Consiglio del 25 giugno 2020	L 207	4	30.6.2020

▼B

REGOLAMENTO (UE) 2020/123 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2020

che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) i limiti di cattura per il 2020 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2021;

b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2020, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II che si applicano dal 1º febbraio 2020 al 31 gennaio 2021;

c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2019 al 30 novembre 2020 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 30 per i periodi del 2019 e del 2020 indicati in tale articolo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a) pescherecci dell'Unione;

b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

▼B

b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d) «totale ammissibile di catture» (TAC):

i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;

ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f) «valutazione analitica»: valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (CE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

▼M2

j) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k) «boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o FAD derivante, che trasmette posizioni e qualsiasi altra informazione disponibile, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

▼B

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

([1]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

▼B

a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]);

b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 53° 30' N 15° 00' O,

— 53° 30' N 11° 00' O,

— 51° 30' N 11° 00' O,

— 51° 30' N 13° 00' O,

— 51° 00' N 13° 00' O,

— 51 ° 00' N 15 ° 00' O;

e) «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8a»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 00' N 9° 00' O,

— 43° 00' N 10° 00' O,

— 43° 30' N 10° 00' O,

— 43° 30' N 9° 00' O,

— 44° 00' N 9° 00' O,

— 44° 00' N 8° 00' O,

— 43° 30' N 8° 00' O;

f) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 00' N 8° 00' O,

— 43° 00' N 10° 00' O,

— 42° 00' N 10° 00' O,

— 42 ° 00' N 8 ° 00' O;

([2]) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

▼B

g) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 42° 00’ N 8° 00’ O,

— 42° 00’ N 10° 00’ O,

— 38° 30’ N 10° 00’ O,

— 38° 30’ N 9° 00’ O,

— 40° 00’ N 9° 00’ O,

— 40 ° 00’ N 8 ° 00’ O;

h) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;

i) «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 30’ N 6° 00’ O,

— 44° 00’ N 6° 00’ O,

— 44° 00’ N 2° 00’ O,

— 43° 30’ N 2° 00’ O;

j) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

k) «zona della convenzione CCAMLR»: la zona geografica definita all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio ([3]);

l) «COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale)»: le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]);

m) «zona della convenzione IATTC»: la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica ([5]);

([3]) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).

([4]) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

([5]) Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

▼B

n) «zona della convenzione ICCAT»: la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ([6]);

o) «zona di competenza della IOTC»: la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano ([7]);

p) «zone NAFO»: le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]);

q) «zona della convenzione SEAFO»: la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ([9]);

r) «zona dell'accordo SIOFA»: la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ([10]);

s) «zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale ([11]);

t) «zona della convenzione WCPFC»: la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ([12]);

u) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

([6]) L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

([7]) L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

([8]) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

([9]) Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

([10]) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

([11]) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

([12]) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

▼B

v) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

— longitudine 150° O,

— longitudine 130° O,

— latitudine 4° S,

— latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento, nonché nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]) e nelle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock figurano nell'allegato I.

2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

([13]) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

▼B

b) consentono:

i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l'MSY dal 2020 in poi; o

ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3. Entro il 15 marzo 2020 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a) i TAC adottati;

b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:

a) sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

b) sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai relativi contingenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili con riguardo all'obbligo di sbarco

1. Per tenere conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nei paragrafi 2-5 del presente articolo si applica ai TAC di cui all'allegato IA.

▼B

2. Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1º gennaio 2020. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2020.

3. I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2020, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti.

4. I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce alla riserva comune, elencati nell'appendice dell'allegato IA.

5. Tali contingenti hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi praticati nell'Unione nell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Nei casi in cui il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi 2-5 del presente articolo non consenta agli Stati membri di coprire in uguale misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 9

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1. Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all'allegato II per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7 e sono definiti nell'allegato II.

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

▼B

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1º febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 10

Misure relative alla pesca della spigola

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2020 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2020, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a) con reti a strascico ([14]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

b) con reti da circuizione ([15]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

c) con ami e palangari ([16]), per un massimo di 5,7 tonnellate per nave all'anno;

d) con reti da posta fisse ([17]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave all'anno.

([14]) Tutti i tipi di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
([15]) Tutti i tipi di reti da circuizione (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
([16]) Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
([17]) Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

▼B

Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.

3. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

4. La Francia e la Spagna assicurano che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore F_{MSY}, il che equivale a 2 533 tonnellate di catture totali, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k:

a) dal 1º gennaio al 29 febbraio e dal 1º al 31 dicembre 2020 sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tali periodi è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b) dal 1º marzo al 30 novembre 2020 non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno; la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm.

Il primo comma, lettera b), non si applica alle reti fisse, che non posso essere usate per catturare o conservare le spigole durante il periodo di cui a tale lettera le spigole.

▼M1

6. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm. Tale paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.

▼B

7. I paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 11

Misure relative alla pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM

È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro tra il 1º agosto 2020 e il 28 febbraio 2021. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito entro il 1º giugno 2020.

Articolo 12

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 19 del presente regolamento.

2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

▼B

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

▼M2

Articolo 12 bis

Periodi di divieto della pesca del cicerello

La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1º agosto al 31 dicembre 2020 e dal 1º gennaio al 31 marzo 2021.

▼B

Articolo 13

Misure correttive per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico

1. Le misure seguenti si applicano alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f, 7g, nella parte 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:

a) alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico le cui catture sono costituite per almeno il 20 % di eglefino è vietata la pesca nella zona di cui al paragrafo 1, a meno che utilizzino un attrezzo con maglie di una delle misure seguenti:

   — sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

   — sacco T90 con maglie di 100 mm;

   — sacco con maglie di 120 mm;

▼M2

   — sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;

▼B

b) a decorrere dal 1º giugno 2020, oltre alle misure di cui alla lettera a), le navi dell'Unione utilizzano: i) un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l'attrezzo da fondo o ii) qualsiasi mezzo che si è dimostrato almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP;

c) ai pescherecci dell'Unione operanti con sciabiche le cui catture sono costituite per almeno il 20 % di eglefino è vietata la pesca nella zona di cui al paragrafo 1, a meno che utilizzino un attrezzo con maglie di una delle misure seguenti:

   — sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

   — sacco T90 con maglie di 100 mm;

   — sacco con maglie di 120 mm.

▼B

2. Ad eccezione delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione ([18]), alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona ad ovest di 5° di longitudine O nella divisione CIEM 7e, o alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico nella zona di cui al paragrafo 1, le cui catture sono costituite per meno del 20 % da eglefino, è vietato pescare a meno che utilizzino un sacco avente apertura di maglia minima di almeno 100 mm. Questo requisito di dimensione minima della maglia del sacco non si applica alle navi le cui catture accessorie di merluzzo bianco non superano l'1,5 %, valutato dallo CSTEP.

3. A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

4. Le navi dell'Unione possono utilizzare un attrezzo altamente selettivo alternativo a quelli elencati al paragrafo 1, lettere a) e b), che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1 %.

Articolo 14

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (reti da circuizione e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.

Articolo 15

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1. A decorrere dal 31 maggio 2020, le navi dell'Unione operanti con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX e PTB) con una maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

b) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

c) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d) un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, se è l'unico attrezzo che la nave ha a bordo.

([18]) Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8).

▼B

2. Entro il 31 marzo 2020 gli Stati membri possono identificare i pescherecci dell'Unione che disporranno, nell'ambito di un progetto degli Stati membri interessati, entro il 31 dicembre 2020, di attrezzature installate per attività di pesca pienamente documentate. Tali pescherecci dell'Unione possono utilizzare gli strumenti conformemente al regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco di tali pescherecci.

Articolo 16

Specie vietate

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:

a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b) sagrì (*Centrophorus squamosus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

c) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d) zigrino (*Dalatias licha*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

f) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

g) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

h) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

▼B

i) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;

j) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

k) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

l) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;

m) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo;

n) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;

▼M2

o) berice rosso (*Beryx splendens*) nella sottozona NAFO 6.

▼B

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 17

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 18

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo figura nell'allegato V, parte A.

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento.

▼B

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 19

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi, la Commissione esprime senza ritardo il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2021 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 2

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 20

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 1.

▼B

2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 2.

3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 3.

4. Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato IV, punto 4.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 5.

6. La capacità totale di allevamento del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 6.

7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio ([19]) è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 21

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, figuranti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 22

Squali

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.

([19]) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

▼B

3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 3

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 23

Notifiche di pesca esplorativa

Qualora, nel 2020, uno Stato membro intenda partecipare alla pesca esplorativa con palangari di austromerluzzo (*Dissostichus* spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale, esso ne informa il segretariato della CCAMLR a norma degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1º giugno 2020.

Articolo 24

Limiti alla pesca esplorativa di austromerluzzo

1. La pesca di austromerluzzo durante la campagna di pesca 2019/2020 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell'allegato VII, tabella A, per quanto riguarda le specie, e nella tabella B di tale allegato, per quanto riguarda i limiti applicabili alle catture accessorie.

2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzo sono rilasciate vive.

3. Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, laddove è consentito a norma del paragrafo 1, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

▼B

Articolo 25

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2020/2021

1. Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2020/2021 ne danno notifica alla Commissione entro il 1º maggio 2020 mediante il modulo che figura nell'allegato VII, parte B, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2020.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a) dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 4

Zona di competenza della IOTC

Articolo 26

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.

▼B

2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono figurano nell'allegato VIII, punto 2.

3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

▼M2

Articolo 27

Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio

1. I dispositivi FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2. I pescherecci con reti da circuizione non possono seguire contemporaneamente più di 300 boe operative.

3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni nave con reti da circuizione è fissato a 500. Una nave con reti da circuizione non può avere più di 500 boe strumentali contemporaneamente (boe in deposito e operative).

4. Il numero massimo di navi d'appoggio corrisponde a due navi d'appoggio per almeno cinque pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

5. In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

▼B

Articolo 28

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

▼B

3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

▼M1

Articolo 28 bis

Mobulidae

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).

In deroga a quanto disposto nel prima comma, le Mobulidae catturate involontariamente durante attività di pesca artigianale (diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare con reti da circuizione, lenze e canne, reti da imbrocco, lenze a mano e lenze al traino, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcate per essere destinate esclusivamente al consumo locale.

2. Tutti i pescherecci, diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza, rilasciano immediatamente vive e indenne, nella misura del possibile, le Mobulidae non appena queste sono individuate nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.

▼B

Sezione 5

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 29

Pesca pelagica

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3. Le possibilità di pesca che figurano nell'allegato IH possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

▼M1

———————

▼B

Articolo 31

Pesca di fondo

1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2020 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Articolo 32

Pesca esplorativa

1. Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzo (*Dissostichus* spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2020 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca che includa un piano delle operazioni di pesca e l'impegno ad attuare un piano di raccolta dati.

2. La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.

3. Il TAC è stabilito nell'allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.

Sezione 6

Zona della convenzione IATTC

Articolo 33

Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da pescherecci con reti da circuizione è vietata:

a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2020 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2020 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2020 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

— le coste americane del Pacifico,

▼B

— longitudine 150° O,

— latitudine 40° N,

— latitudine 40° S;

b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2020 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

— longitudine 96° O,

— longitudine 110° O,

— latitudine 4° N,

— latitudine 3° S.

2. Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2020, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto tutti i pescherecci con reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3. I pescherecci con reti da circuizione adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 34

FAD derivanti

1. I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD attivi nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci con reti da circuizione.

2. I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

▼B

3. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.

Articolo 35

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 36

Divieto di pesca di squali alalunga

1. Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

3. Gli operatori delle navi:

a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 37

Divieto di pesca delle Mobulidae

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*). Non appena si accorgono che sono state catturate Mobulidae, i pescherecci dell'Unione le rilasciano immediatamente, per quanto possibile vive e indenni.

▼B

Sezione 7

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 38

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a) gattuccio fantasma (*Apristurus manis*),

b) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),

c) sagrì a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),

d) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*),

e) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*),

f) razze (*Rajidae*),

g) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),

h) squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*,

i) spinarolo (*Squalus acanthias*).

Sezione 8

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 39

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2020.

Articolo 40

Gestione della pesca con FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci con reti da circuizione di predisporre, utilizzare o calare FAD tra le ore 00.00 del 1º luglio 2020 e le ore 24.00 del 30 settembre 2020.

▼B

2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1º aprile 2020 alle ore 24.00 del 31 maggio 2020 oppure dalle ore 00.00 del 1º novembre 2020 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché in nessun momento ciascuno dei loro pescherecci con reti da circuizione cali in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.

5. Tutti i pescherecci con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

Articolo 41

Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell'allegato IX.

Articolo 42

Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (*Xiphias gladius*) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2020 il limite di cui all'allegato IG. Gli Stati membri vegliano inoltre a che, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.

Articolo 43

Squali seta e squali alalunga

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*),

b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).

▼B

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 44

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui alla presente sezione.

2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 34, 35 e 36.

Sezione 9

Mare di Bering

Articolo 45

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 10

Zona dell'accordo SIOFA

▼M2

Articolo 46

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella zona dell'accordo SIOFA:

a) limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell'accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;

b) non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con lenze e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;

c) non siano autorizzati a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, ad eccezione dei metodi con lenze e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.

▼B

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 47

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer sono autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 48

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 49

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 50

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 49.

▼M2

Articolo 51

Periodi di divieto della pesca

Alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare i cicerelli e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 è fatto divieto di pescare i cicerelli in tale sottozona con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm nei periodi seguenti:

a) dal 1º agosto al 31 dicembre 2020;

b) dal 1º gennaio al 31 marzo 2021.

▼B

Articolo 52

Specie vietate

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell'Unione:

▼B

a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

c) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

d) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagrì (*Centrophorus squamosus*), sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

e) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque dell'Unione;

f) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

g) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

h) pesce violino (*Rhinobatos*) nel Mediterraneo;

i) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;

j) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 54

Disposizione transitoria

L'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 16, 22, 23, 28, 36, 37, 38, 43, 45 e 52 continuano ad applicarsi, *mutatis mutandis*, nel 2021 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021.

▼B

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020. Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1º febbraio 2020. Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 23, 24 e 25 e nell'allegato VII per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona COPACE, acque della Guyana Francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IF:	Tonno rosso del sud – Zone di distribuzione
ALLEGATO IG:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IJ:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IK:	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO IL:	Zona della convenzione IATTC
ALLEGATO II:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
ALLEGATO III:	Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
ALLEGATO IV:	Chiusure stagionali per proteggere il merluzzo bianco in fase riproduttiva
ALLEGATO V:	Autorizzazioni di pesca
ALLEGATO VI:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VIII:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IX:	Zona della convenzione WCPFC

▼B

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate nel presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca di cui al presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni seguente:

Nome scientifico	Codice alfa3	Nome comune
Amblyraja radiata	RJR	Razza stellata
Ammodytes spp.	SAN	Cicerelli
Argentina silus	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Brosme brosme	USK	Brosme
Caproidae	BOR	Pesce tamburo
Centrophorus squamosus	GUQ	Sagrì
Centroscymnus coelolepis	CYO	Squalo portoghese
Chaceon spp.	GER	Granchi rossi di fondale
Chaenocephalus aceratus	SSI	Pesce del ghiaccio
Champsocephalus gunnari	ANI	Pesce del ghiaccio
Channichthys rhinoceratus	LIC	Pesce del ghiaccio
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere di roccia
Dalatias licha	SCK	Zigrino
Deania calcea	DCA	Squalo becco d'uccello
Dicentrarchus labrax	BSS	Spigola
Dipturus batis (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*)	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
Dissostichus eleginoides	TOP	Austromerluzzo
Dissostichus mawsoni	TOA	Austromerluzzo
Dissostichus spp.	TOT	Austromerluzzi
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Etmopterus princeps	ETR	Sagrì atlantico
Etmopterus pusillus	ETP	Sagrì nano
Euphausia superba	KRI	Krill antartico

▼B

Nome scientifico	Codice alfa3	Nome comune
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Galeorhinus galeus	GAG	Canesca
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Passera lingua di cane
Hippoglossoides platessoides	PLA	Passera canadese
Hoplostethus atlanticus	ORY	Razza dagli occhi piccoli
Illex illecebrosus	SQI	Totano
Lamna nasus	POR	Smeriglio
Lepidorhombus spp.	LEZ	Lepidorombi
Leucoraja naevus	RJN	Razza cuculo
Limanda ferruginea	YEL	Limanda
Lophiidae	ANF	Rana pescatrice
Macrourus spp.	GRV	Granatieri
Makaira nigricans	BUM	Marlin azzurro
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Manta birostris	RMB	Manta gigante
Martialia hyadesi	SQS	Calamaro
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefino
Merlangius merlangus	WHG	Merlano
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Micromesistius poutassou	WHB	Melù
Microstomus kitt	LEM	Limanda
Molva dypterygia	BLI	Molva azzurra
Molva molva	LIN	Molva
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Notothenia gibberifrons	NOG	Nototenia
Notothenia rossii	NOR	Nototenia
Notothenia squamifrons	NOS	Nototenia
Pandalus borealis	PRA	Gamberello boreale
Paralomis spp.	PAI	Granchi
Penaeus spp.	PEN	Mazzancolle
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Pleuronectiformes	FLX	Pesce piatto
Pollachius pollachius	POL	Merluzzo giallo
Pollachius virens	POK	Merluzzo carbonaro
Psetta maxima	TUR	Rombo chiodato
Pseudochaenichthys georgianus	SGI	Pesce del ghiaccio
Pseudopentaceros spp.	EDW	Pentaceri australi
Raja alba	RJA	Razza bianca
Raja brachyura	RJH	Razza a coda corta
Raja circularis	RJI	Razza rotonda
Raja clavata	RJC	Razza chiodata

▼B

Nome scientifico	Codice alfa3	Nome comune
Raja fullonica	RJF	Razza spinosa
Raja (Dipturus) *nidarosiensis*	JAD	Razza norvegese
Raja microocellata	RJE	Razza dagli occhi piccoli
Raja montagui	RJM	Razza maculata
Raja undulata	RJU	Razza ondulata
Rajiformes	SRX	Razze
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Ippoglosso nero
Sardina pilchardus	PIL	Sardina
Scomber scombrus	MAC	Sgombro
Scophthalmus rhombus	BLL	Rombo liscio
Sebastes spp.	RED	Scorfani
Solea solea	SOL	Sogliola
Solea spp.	SOO	Sogliole
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Squalus acanthias	DGS	Spinarolo
Tetrapturus albidus	WHM	Marlin bianco
Thunnus maccoyii	SBF	Tonno rosso del sud
Thunnus obesus	BET	Tonno obeso
Thunnus thynnus	BFT	Tonno rosso
Trachurus murphyi	CJM	Sugarello cileno
Trachurus spp.	JAX	Suri/sugarelli
Trisopterus esmarkii	NOP	Busbana norvegese
Urophycis tenuis	HKW	Musdea americana
Xiphias gladius	SWO	Pesce spada

La tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini seguente è fornita esclusivamente a fini esplicativi:

Nome comune	Codice alfa3	Nome scientifico
Acciuga	ANE	*Engraulis encrasicolus*
Argentina	ARU	*Argentina silus*
Aringa	HER	*Clupea harengus*
Austromerluzzi	TOT	*Dissostichus* spp.
Austromerluzzo	TOA	*Dissostichus mawsoni*
Austromerluzzo	TOP	*Dissostichus eleginoides*
Berici	ALF	*Beryx* spp.
Brosme	USK	*Brosme brosme*
Busbana norvegese	NOP	*Trisopterus esmarkii*
Calamaro	SQS	*Martialia hyadesi*

▼B

Nome comune	Codice alfa3	Nome scientifico
Canesca	GAG	*Galeorhinus galeus*
Capelin	CAP	*Mallotus villosus*
Cicerelli	SAN	*Ammodytes* spp.
Complesso di specie della razza bavosa	RJB	*Dipturus batis* (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*)
Eglefino	HAD	*Melanogrammus aeglefinus*
Gamberello boreale	PRA	*Pandalus borealis*
Granatiere di roccia	RNG	*Coryphaenoides rupestris*
Granatieri	GRV	*Macrourus* spp.
Grancevole artiche	PCR	*Chionoecetes* spp.
Granchi	PAI	*Paralomis* spp.
Granchi rossi di fondale	GER	*Chaceon* spp.
Ippoglosso nero	GHL	*Reinhardtius hippoglossoides*
Krill antartico	KRI	*Euphausia superba*
Lepidorombi	LEZ	*Lepidorhombus* spp.
Limanda	LEM	*Microstomus kitt*
Limanda	YEL	*Limanda ferruginea*
Manta gigante	RMB	*Manta birostris*
Marlin azzurro	BUM	*Makaira nigricans*
Marlin bianco	WHM	*Tetrapturus albidus*
Mazzancolle	PEN	*Penaeus* spp.
Melù	WHB	*Micromesistius poutassou*
Merlano	WHG	*Merlangius merlangus*
Merluzzo bianco	COD	*Gadus morhua*
Merluzzo carbonaro	POK	*Pollachius virens*
Merluzzo giallo	POL	*Pollachius pollachius*
Molva	LIN	*Molva molva*
Molva azzurra	BLI	*Molva dypterygia*
Musdea americana	HKW	*Urophycis tenuis*
Nasello	HKE	*Merluccius merluccius*
Nototenia	NOS	*Notothenia squamifrons*
Nototenia	NOG	*Notothenia gibberifrons*
Nototenia	NOR	*Notothenia rossii*
Passera canadese	PLA	*Argentina silus*
Passera di mare	PLE	*Pleuronectes platessa*
Passera lingua di cane	WIT	*Glyptocephalus cynoglossus*
Pentaceri australi	EDW	*Pseudopentaceros* spp.

▼B

Nome comune	Codice alfa3	Nome scientifico
Pesce del ghiaccio	SSI	*Chaenocephalus aceratus*
Pesce del ghiaccio	ANI	*Champsocephalus gunnari*
Pesce del ghiaccio	SGI	*Pseudochaenichthys georgianus*
Pesce del ghiaccio	LIC	*Channichthys rhinoceratus*
Pesce piatto	FLX	*Pleuronectiformes*
Pesce spada	SWO	*Xiphias gladius*
Pesce tamburo	BOR	*Caproidae*
Rana pescatrice	ANF	*Lophiidae*
Razza a coda corta	RJH	*Raja brachyura*
Razza bianca	RJA	*Raja alba*
Razza chiodata	RJC	*Raja clavata*
Razza cuculo	RJN	*Leucoraja naevus*
Razza dagli occhi piccoli	ORY	*Hoplostethus atlanticus*
Razza dagli occhi piccoli	RJE	*Raja microocellata*
Razza maculata	RJM	*Raja montagui*
Razza norvegese	JAD	*Raja* (Dipturus) *nidarosiensis*
Razza ondulata	RJU	*Raja undulata*
Razza rotonda	RJI	*Raja circularis*
Razza spinosa	RJF	*Raja fullonica*
Razza stellata	RJR	*Amblyraja radiata*
Razze	SRX	*Rajiformes*
Rombo chiodato	TUR	*Psetta maxima*
Rombo liscio	BLL	*Scophthalmus rhombus*
Sagrì	GUQ	*Centrophorus squamosus*
Sagrì atlantico	ETR	*Etmopterus princeps*
Sagrì nano	ETP	*Etmopterus pusillus*
Sardina	PIL	*Sardina pilchardus*
Scampo	NEP	*Nephrops norvegicus*
Scorfani	RED	*Sebastes* spp.
Sgombro	MAC	*Scomber scombrus*

▼B

Nome comune	Codice alfa3	Nome scientifico
Smeriglio	POR	*Lamna nasus*
Sogliola	SOL	*Solea solea*
Sogliole	SOO	*Solea* spp.
Spigola	BSS	*Dicentrarchus labrax*
Spinarolo	DGS	*Squalus acanthias*
Spratto	SPR	*Sprattus sprattus*
Squalo becco d'uccello	DCA	*Deania calcea*
Squalo portoghese	CYO	*Centroscymnus coelolepis*
Sugarello cileno	CJM	*Trachurus murphyi*
Suri/sugarelli	JAX	*Trachurus* spp.
Tonno obeso	BET	*Thunnus obesus*
Tonno rosso	BFT	*Thunnus thynnus*
Tonno rosso del sud	SBF	*Thunnus maccoyii*
Totano	SQI	*Illex illecebrosus*
Zigrino	SCK	*Dalatias licha*

▼B

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

▼M1

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse *Ammodytes spp.*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)
Danimarca	215 863 (2)	TAC analitico	
Regno Unito	4 719 (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	329 (2)		
Svezia	7 926 (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	228 837		
TAC	228 837		

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Fino al 2% del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione dei cicerelli seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all'allegato III:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione dei cicerelli

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	107 525	59 106	11 702	37 365	0	165	0
Regno Unito	2 350	1 292	256	817	0	4	0
Germania	164	90	18	57	0	0	0
Svezia	3 948	2 170	430	1 372	0	6	0
Unione	113 987	62 658	12 406	39 611	0	175	0
Totale	113 987	62 658	12 406	39 611	0	175	0

▼B

Specie:	Argentina *Argentina silus*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania	24	TAC precauzionale	
Francia	8		
Paesi Bassi	19		
Regno Unito	39		
Unione	90		
TAC	90		

Specie:	Argentina *Argentina silus*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 3a e 4 (ARU/3A4-C)
Danimarca	1 093	TAC precauzionale	
Germania	11		
Francia	8		
Irlanda	8		
Paesi Bassi	51		
Svezia	43		
Regno Unito	20		
Unione	1 234		
TAC	1 234		

Specie:	Argentina *Argentina silus*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (ARU/567.)
Germania	284	TAC precauzionale	
Francia	6		
Irlanda	263		
Paesi Bassi	2 968		
Regno Unito	208		
Unione	3 729		
TAC	3 729		

▼B

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	6 (1)	TAC precauzionale	
Francia	6 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Regno Unito	6 (1)		
Altri	3 (1)		
Unione	21 (1)		
TAC	21		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	**Zona:**	3a (USK/03A.)
Danimarca	15	TAC precauzionale	
Svezia	8	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	8		
Unione	31		
TAC	31		

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	**Zona:**	acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	68	TAC precauzionale	
Germania	20	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Francia	47		
Svezia	7		
Regno Unito	102		
Altri	7 (1)		
Unione	251		
TAC	251		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (USK/567EI.)
Germania	17	TAC precauzionale	
Spagna	60	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Francia	705		
Irlanda	68		
Regno Unito	340		
Altri	17 ([1])		
Unione	1 207		
Norvegia	2 923 ([2]) ([3]) ([4]) ([5])		
TAC	4 130		

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
([2]) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).
([3]) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato di seguito (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.
3 000
([4]) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:
Molva (LIN/*5B67-) 8 000
Brosme (USK/*5B67-) 2 923
([5]) I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:
2 000

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	**Zona:**	acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Danimarca	165	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	1	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	4		
Unione	170		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Pesce tamburo *Caproidae*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	4 700	TAC precauzionale	
Irlanda	13 235		
Regno Unito	1 217		
Unione	19 152		
TAC	19 152		

▼B

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	3a (HER/03A.)
Danimarca	10 309 (2)	TAC analitico	
Germania	165 (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Svezia	10 783 (2)		
Unione	21 257 (2)		
Norvegia	3 271		
TAC	24 528		

(1) Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(2) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

▼M2

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N (HER/4AB.)
Danimarca	59 468	TAC analitico	
Germania	39 404	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	20 670		
Paesi Bassi	51 717		
Svezia	3 913		
Regno Unito	55 583		
Unione	230 755		
Isole Færøer	250		
Norvegia	111 652 (1)		
TAC	385 008		

(1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dalla Norvegia.
50 000

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento sarà richiesto dall'Unione europea.

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-)
50 000

▼B

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	948 (1)	TAC analitico	
Unione	948	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	385 008	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

▼B

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692	TAC analitico	
Germania	51	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Svezia	916		
Unione	6 659		
TAC	6 659		

(1) Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	44	TAC analitico	
Danimarca	8 573	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	44		
Francia	44		
Paesi Bassi	44		
Svezia	42		
Regno Unito	163		
Unione	8 954		
TAC	8 954		

(1) Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	4c, 7d (2) (HER/4CXB7D)
Belgio	8 632 (3)	TAC analitico	
Danimarca	800 (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	530 (3)		
Francia	10 277 (3)		
Paesi Bassi	18 162 (3)		
Regno Unito	3 950 (3)		
Unione	42 351 (3)		
TAC	385 008		

(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(3) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

▼B

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (1) (HER/5B6ANB)
Germania	389 (2)	TAC precauzionale	
Francia	74 (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	526 (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	389 (2)		
Regno Unito	2 102 (2)		
Unione	3 480 (2)		
TAC	3 480		

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.
(2) È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	6aS (1), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	1 236	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	124	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	1 360	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	1 360		

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	6 Clyde (1) (HER/06ACL.)
Regno Unito	da fissare	TAC precauzionale	
Unione	da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
TAC	da fissare (2)		

(1) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:
— Mull of Kintyre (55° 17.9′ N, 05° 47.8′ O);
— un punto con le coordinate 55° 04′ N, 05° 23′ O; e
— Corsewall Point (55° 00.5′ N, 05° 09.4′ O).
(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	7a (1) (HER/07A/MM)
Irlanda	2 099	TAC analitico	
Regno Unito	5 965	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	8 064		
TAC	8 064		

(1) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
— a nord dalla latitudine 52° 30′ N;
— a sud dalla latitudine 52° 00′ N;
— a ovest dalla costa dell'Irlanda;
— a est dalla costa del Regno Unito.

▼B

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	465	TAC precauzionale	
Regno Unito	465		
Unione	930		
TAC	930		

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1) (HER/7G-K.)
Germania	10 (2)	TAC analitico	
Francia	54 (2)		
Irlanda	750 (2)		
Paesi Bassi	54 (2)		
Regno Unito	1 (2)		
Unione	869 (2)		
TAC	869 (2)		

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:
— a nord dalla latitudine 52° 30′ N;
— a sud dalla latitudine 52° 00′ N;
— a ovest dalla costa dell'Irlanda;
— a est dalla costa del Regno Unito.

(2) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*	**Zona:**	8 (ANE/08.)
Spagna	28 703	TAC analitico	
Francia	3 189		
Unione	31 892		
TAC	31 892		

▼M2

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*	**Zona:**	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	1 922 (1)	TAC precauzionale	
Portogallo	2 096 (1)		
Unione	4 018 (1)		
TAC	4 018 (1)		

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2020 al 30 settembre 2020.

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	5	TAC analitico	
Danimarca	1 683		
Germania	42		
Paesi Bassi	11		
Svezia	294		
Unione	2 035		
TAC	2 103		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	80 (1)	TAC precauzionale	
Germania	2 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	48 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	130 (1)		
TAC	130 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	435 (1)	TAC analitico	
Danimarca	2 499		
Germania	1 584		
Francia	537 (1)		
Paesi Bassi	1 412 (1)		
Svezia	17		
Regno Unito	5 732 (1)		
Unione	12 216		
Norvegia	2 502 (2)		
TAC	14 718		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).
(2) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

	acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)
Unione	10 618

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 (1)	TAC analitico	
Unione	382	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00′ O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Germania	1		
Francia	12		
Irlanda	16		
Regno Unito	45		
Unione	74		
TAC	74		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	6a; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad est di 12° 00′ O (COD/5BE6A)
Belgio	2 (1)	TAC analitico	
Germania	19 (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.	
Francia	203 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	284 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	771 (1)		
Unione	1 279 (1)		
TAC	1 279 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	7a (COD/07A.)
Belgio	3 (1)	TAC precauzionale	
Francia	9 (1)		
Irlanda	170 (1)		
Paesi Bassi	1 (1)		
Regno Unito	74 (1)		
Unione	257 (1)		
TAC	257 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	18 (1)	TAC analitico	
Francia	294 (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.	
Irlanda	461 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	0 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	32 (1)		
Unione	805 (1)		
TAC	805 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	7d (COD/07D.)
Belgio	37 (1)	TAC analitico	
Francia	721 (1)		
Paesi Bassi	21 (1)		
Regno Unito	79 (1)		
Unione	858 (1)		
TAC	858		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4; nelle acque dell'Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus spp.*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/2AC4-C)
Belgio	9	TAC analitico	
Danimarca	8	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	8		
Francia	48		
Paesi Bassi	38		
Regno Unito	2 811		
Unione	2 922		
TAC	2 922		

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus spp.*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	671	TAC analitico	
Francia	2 615 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	764		
Regno Unito	1 851 (1)		
Unione	5 901		
TAC	5 901		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

▼B

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus spp.*	**Zona:**	7 (LEZ/07.)
Belgio	506 (1)	TAC analitico	
Spagna	5 620 (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Francia	6 820 (2)		
Irlanda	3 101 (2)		
Regno Unito	2 685 (2)		
Unione	18 732		
TAC	18 732		

(1) Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.
(2) Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus spp.*	**Zona:**	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	993	TAC analitico	
Francia	801	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	1 794		
TAC	1 794		

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus spp.*	**Zona:**	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	2 144	TAC analitico	
Francia	107	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Portogallo	71		
Unione	2 322		
TAC	2 322		

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/2AC4-C)
Belgio	498 (1)	TAC precauzionale	
Danimarca	1 098 (1)		
Germania	536 (1)		
Francia	102 (1)		
Paesi Bassi	377 (1)		
Svezia	13 (1)		
Regno Unito	11 461 (1)		
Unione	14 085 (1)		
TAC	14 085		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6; nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

▼B

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	51	TAC precauzionale	
Danimarca	1 305	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	21	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	18		
Regno Unito	305		
Unione	1 700		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	286 (1)	TAC precauzionale	
Germania	327 (1)		
Spagna	307		
Francia	3 525 (1)		
Irlanda	797		
Paesi Bassi	276 (1)		
Regno Unito	2 453 (1)		
Unione	7 971		
TAC	7 971		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	7 (ANF/07.)
Belgio	3 262 (1)	TAC analitico	
Germania	364 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Spagna	1 296 (1)		
Francia	20 932 (1)		
Irlanda	2 675 (1)		
Paesi Bassi	422 (1)		
Regno Unito	6 348 (1)		
Unione	35 299 (1)		
TAC	35 299		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 372	TAC analitico	
Francia	7 636	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	9 008		
TAC	9 008		

▼B

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	3 353	TAC analitico	
Francia	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Portogallo	667		
Unione	4 023		
TAC	4 023		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	3a (HAD/03A.)
Belgio	10	TAC analitico	
Danimarca	1 768	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	112		
Paesi Bassi	2		
Svezia	209		
Unione	2 101		
TAC	2 193		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	4; acque dell'Unione della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	206	TAC analitico	
Danimarca	1 416	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	901		
Francia	1 571		
Paesi Bassi	155		
Svezia	143		
Regno Unito	23 361		
Unione	27 753		
Norvegia	7 900		
TAC	35 653		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

	acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)
Unione	20 644

▼B

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 (1)	TAC analitico	
Unione	707	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	23	TAC analitico	
Germania	28	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Francia	1 155		
Irlanda	824		
Regno Unito	8 442		
Unione	10 472		
TAC	10 472		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a (HAD/5BC6A.)
Belgio	4 (1)	TAC analitico	
Germania	5 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Francia	219 (1)		
Irlanda	651 (1)		
Regno Unito	3 094 (1)		
Unione	3 973		
TAC	3 973		

(1) Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	121	TAC analitico	
Francia	7 239	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	2 413		
Regno Unito	1 086		
Unione	10 859		
TAC	10 859		

▼B

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	7a (HAD/07 A.)
Belgio	50	TAC analitico	
Francia	228	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	1 366		
Regno Unito	1 512		
Unione	3 156		
TAC	3 156		

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	3a (WHG/03A.)
Danimarca	1 166	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	4		
Svezia	125		
Unione	1 295		
TAC	1 660		

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	4; acque dell'Unione della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	329	TAC analitico	
Danimarca	1 424	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	370		
Francia	2 140		
Paesi Bassi	823		
Svezia	3		
Regno Unito	10 293		
Unione	15 382		
Norvegia	1 216 (1)		
TAC	17 158		

(1) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

	acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)
Unione	10 801

▼B

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	3 (1)	TAC analitico	
Francia	57 (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.	
Irlanda	273 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	604 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	937 (1)		
TAC	937 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	7a (WHG/07A.)
Belgio	2 (1)	TAC analitico	
Francia	25 (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.	
Irlanda	415 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	279 (1)		
Unione	721 (1)		
TAC	721 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	92	TAC analitico	
Francia	5 644		
Irlanda	4 072		
Paesi Bassi	46		
Regno Unito	1 009		
Unione	10 863		
TAC	10 863		

▼B

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	8 (WHG/08.)
Spagna	1 016	TAC precauzionale	
Francia	1 524		
Unione	2 540		
TAC	2 540		

Specie:	Merlano e merluzzo giallo *Merlangius merlangus e Pollachius pollachius*	**Zona:**	acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	190 (1)	TAC precauzionale	
Unione	190		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	3a (HKE/03A.)
Danimarca	3 136 (1)	TAC analitico	
Svezia	267 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	3 403		
TAC	3 403		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

▼B

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HKE/2AC4-C)
Belgio	56 (1)	TAC analitico	
Danimarca	2 278 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	261 (1)		
Francia	504 (1)		
Paesi Bassi	131 (1)		
Regno Unito	710 (1)		
Unione	3 940 (1)		
TAC	3 940		

(1) Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio	582 (1)	TAC analitico	
Spagna	18 667	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Francia	28 827 (1)		
Irlanda	3 493		
Paesi Bassi	376 (1)		
Regno Unito	11 380 (1)		
Unione	63 325		
TAC	63 325		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)
Belgio	75
Spagna	3 012
Francia	3 012
Irlanda	376
Paesi Bassi	38
Regno Unito	1 694
Unione	8 206

▼B

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	19 (1)	TAC analitico	
Spagna	12 995	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Francia	29 183		
Paesi Bassi	38 (1)		
Unione	42 235		
TAC	42 235		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2 a 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)
Belgio	4
Spagna	3 764
Francia	6 776
Paesi Bassi	11
Unione	10 555

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	5 600	TAC analitico	
Francia	538	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Portogallo	2 614		
Unione	8 752		
TAC	8 752		

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
Danimarca	0	TAC analitico	
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

▼B

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	49 845 (1)	TAC analitico	
Germania	19 380 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Spagna	42 258 (1) (2)		
Francia	34 688 (1)		
Irlanda	38 599 (1)		
Paesi Bassi	60 780 (1)		
Portogallo	3 926 (1) (2)		
Svezia	12 330 (1)		
Regno Unito	64 678 (1)		
Unione	326 484 (1) (3)		
Norvegia	99 900		
Isole Fær Øer	10 000		
TAC	Non pertinente		

(1) Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 37 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 7 %.

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(3) Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 190 809

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	35 806	TAC analitico	
Portogallo	8 951	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	44 757 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 190 809

▼B

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	190 809 (1) (2)	TAC analitico	
Isole Fær Øer	37 500 (3) (4)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
TAC	Non pertinente		

(1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(2) Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):
40 000
Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:
18 %
(3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.
(4) Condizioni speciali: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):
9 375

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt e* *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (L/W/2AC4-C)
Belgio	368	TAC precauzionale	
Danimarca	1 012		
Germania	130		
Francia	277		
Paesi Bassi	842		
Svezia	11		
Regno Unito	4 145		
Unione	6 785		
TAC	6 785		

▼B

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 (BLI/5B67-)
Germania	113	TAC analitico	
Estonia	17	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Spagna	356		
Francia	8 126		
Irlanda	31		
Lituania	7		
Polonia	3		
Regno Unito	2 066		
Altri	31 (1)		
Unione	10 750		
Norvegia	250 (2)		
Isole Fær Øer	150 (3)		
TAC	11 150		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).
(3) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0 (1)	TAC precauzionale	
Spagna	132 (1)		
Francia	3 (1)		
Lituania	1 (1)		
Regno Unito	1 (1)		
Altri	0 (1)		
Unione	137 (1)		
TAC	137 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4 (BLI/24-)
Danimarca	2	TAC precauzionale	
Germania	2		
Irlanda	2		
Francia	15		
Regno Unito	9		
Altri	2 (1)		
Unione	32		
TAC	32		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	2	TAC precauzionale	
Germania	1		
Svezia	2		
Unione	5		
TAC	5		

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	26	TAC precauzionale	
Germania	26		
Francia	26		
Regno Unito	26		
Altri	13 (1)		
Unione	117		
TAC	117		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	acque dell'Unione della zona 3 a (LIN/03A-C.)
Belgio	13	TAC precauzionale	
Danimarca	101		
Germania	13		
Svezia	39		
Regno Unito	13		
Unione	179		
TAC	179		

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	27 (1)	TAC precauzionale	
Danimarca	424 (1)		
Germania	262 (1)		
Francia	236		
Paesi Bassi	9		
Svezia	18 (1)		
Regno Unito	3 261 (1)		
Unione	4 237		
TAC	4 237		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	9	TAC precauzionale	
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Regno Unito	6		
Unione	33		
TAC	33		

▼B

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	46 (1)	TAC precauzionale	
Danimarca	8 (1)		
Germania	166 (1)		
Irlanda	898		
Spagna	3 361		
Francia	3 583 (1)		
Portogallo	8		
Regno Unito	4 126 (1)		
Unione	12 196		
Norvegia	8 000 (2) (3) (4)		
Isole Fær Øer	200 (5) (6)		
TAC	20 396		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato di seguito (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.
3 000

(3) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:
Molva (LIN/*5B67-) 8 000
Brosme (USK/*5B67-) 2 923

(4) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:
2 000

(5) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(6) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):
75

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	9	TAC precauzionale	
Danimarca	1 187	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	33	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	13		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	106		
Unione	1 350		
TAC	Non pertinente		

▼B

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	3a (NEP/03A.)
Danimarca	10 093	TAC analitico	
Germania	29		
Svezia	3 611		
Unione	13 733		
TAC	13 733		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 203	TAC analitico	
Danimarca	1 203	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	18		
Francia	35		
Paesi Bassi	619		
Regno Unito	19 924		
Unione	23 002		
TAC	23 002		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	568	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	32	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	600		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	32	TAC analitico	
Francia	129		
Irlanda	215		
Regno Unito	15 523		
Unione	15 899		
TAC	15 899		

▼B

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	7 (NEP/07.)
Spagna	1 009 (1)	TAC analitico	
Francia	4 089 (1)		
Irlanda	6 201 (1)		
Regno Unito	5 516 (1)		
Unione	16 815 (1)		
TAC	16 815 (1)		

(1) Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

	Unità funzionale 16 della sotto-zona CIEM 7 (NEP/*07U16):
Spagna	795
Francia	498
Irlanda	957
Regno Unito	387
Unione	2 637

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna	233	TAC analitico	
Francia	3 653		
Unione	3 886		
TAC	3 886		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	8c (NEP/08C.)
Spagna	2,7 (1)	TAC precauzionale	
Francia	0,0 (1)		
Unione	2,7 (1)		
TAC	2,7 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:
— 2 tonnellate nell'unità funzionale 25 in agosto e in settembre (cinque bordate al mese);
— 0,7 tonnellate nell'unità funzionale 31 nell'arco di 7 giorni in luglio.

▼B

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	97 (1)	TAC precauzionale	
Portogallo	289 (1)		
Unione	386 (1) (2)		
TAC	386 (1) (2)		

(1) Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).
(2) Nei limiti dei TAC sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato di seguito nell'unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30):
77

▼M2

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	3a (PRA/03 A.)
Danimarca	2 123	TAC analitico	
Svezia	1 143		
Unione	3 266		
TAC	6 115		

▼B

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (PRA/2AC4-C)
Danimarca	892	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	8		
Svezia	36		
Regno Unito	264		
Unione	1 200		
TAC	1 200		

▼B

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	200	TAC analitico	
Svezia	123 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	323	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Mazzancolle *Penaeus spp.*	**Zona:**	acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	da fissare (1)	TAC precauzionale	
Unione	da fissare (1) (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
TAC	da fissare (1) (2)		

(1) La pesca delle mazzancolle *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.
(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	102	TAC analitico	
Danimarca	13 231	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	68		
Paesi Bassi	2 545		
Svezia	709		
Unione	16 655		
TAC	19 647		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	1 016	TAC analitico	
Germania	11	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Svezia	114		
Unione	1 141		
TAC	1 141		

▼B

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	5 522	TAC analitico	
Danimarca	17 946	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	5 177		
Francia	1 035		
Paesi Bassi	34 510		
Regno Unito	25 538		
Unione	89 728		
Norvegia	10 280 ([1])		
TAC	146 852		

([1]) di cui non più di 300 tonnellate possono essere prelevate nel Skagerrak (PLE/*03AN.).Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

	acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)
Unione	56 041

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	9	TAC precauzionale	
Irlanda	261		
Regno Unito	388		
Unione	658		
TAC	658		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	7a (PLE/07A.)
Belgio	115	TAC analitico	
Francia	50	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	1 442		
Paesi Bassi	35		
Regno Unito	1 148		
Unione	2 790		
TAC	2 790		

▼B

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	7b e 7c (PLE/7BC.)
Francia	11	TAC precauzionale	
Irlanda	63		
Unione	74		
TAC	74		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	1 498	TAC analitico	
Francia	4 993	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Regno Unito	2 663		
Unione	9 154		
TAC	9 154		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	466	TAC precauzionale	
Francia	842	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	255		
Regno Unito	440		
Unione	2 003		
TAC	2 003		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	4 (1)	TAC precauzionale	
Francia	8 (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.	
Irlanda	30 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	17 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	8 (1)		
Unione	67 (1)		
TAC	67 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.

▼B

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	59	TAC precauzionale	
Francia	237		
Portogallo	59		
Unione	355		
TAC	355		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	3	TAC precauzionale	
Francia	114		
Irlanda	34		
Regno Unito	87		
Unione	238		
TAC	238		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	7 (POL/07.)
Belgio	378 (1)	TAC precauzionale	
Spagna	23 (1)		
Francia	8 712 (1)		
Irlanda	929 (1)		
Regno Unito	2 121 (1)		
Unione	12 163 (1)		
TAC	12 163		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)
Spagna	252	TAC precauzionale	
Francia	1 230		
Unione	1 482		
TAC	1 482		

▼B

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	8c (POL/08C.)
Spagna	187	TAC precauzionale	
Francia	21		
Unione	208		
TAC	208		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	246 (1)	TAC precauzionale	
Portogallo	8 (1) (2)		
Unione	254 (1)		
TAC	254 (1)		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona 8c (POL/*08C.).
(2) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	28	TAC analitico	
Danimarca	3 292	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	8 314		
Francia	19 567		
Paesi Bassi	83		
Svezia	452		
Regno Unito	6 374		
Unione	38 110		
Norvegia	41 703 (1)		
TAC	79 813		

(1) Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

▼B

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	350	TAC analitico	
Francia	3 479	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	401		
Regno Unito	3 110		
Unione	7 340		
Norvegia	940 (1)		
TAC	8 280		

(1) Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 (1)	TAC analitico	
Unione	880	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

▼B

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	6	TAC precauzionale	
Francia	1 245		
Irlanda	1 491		
Regno Unito	434		
Unione	3 176		
TAC	3 176		

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio *Psetta maxima e Scophthalmus rhombus*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (T/B/2AC4-C)
Belgio	477	TAC precauzionale	
Danimarca	1 018	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	260		
Francia	123		
Paesi Bassi	3 609		
Svezia	7		
Regno Unito	1 004		
Unione	6 498		
TAC	6 498		

▼B

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/2AC4-C)
Belgio	292 (1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale	
Danimarca	11 (1) (2) (3)		
Germania	14 (1) (2) (3)		
Francia	46 (1) (2) (3) (4)		
Paesi Bassi	249 (1) (2) (3) (4)		
Regno Unito	1 125 (1) (2) (3) (4)		
Unione	1 737 (1) (3)		
TAC	1 737 (3)		

(1) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Tali specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di tale specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	acque dell'Unione della zona 3 a (SRX/03A-C.)
Danimarca	37 (1)	TAC precauzionale	
Svezia	10 (1)		
Unione	47 (1)		
TAC	47		

(1) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C) sono comunicate separatamente.

▼B

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	920 (1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale	
Estonia	5 (1) (2) (3) (4)		
Francia	4 127 (1) (2) (3) (4)		
Germania	12 (1) (2) (3) (4)		
Irlanda	1 329 (1) (2) (3) (4)		
Lituania	21 (1) (2) (3) (4)		
Paesi Bassi	4 (1) (2) (3) (4)		
Portogallo	23 (1) (2) (3) (4)		
Spagna	1 111 (1) (2) (3) (4)		
Regno Unito	2 632 (1) (2) (3) (4)		
Unione	10 184 (1) (2) (3) (4)		
TAC	10 184 (3) (4)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.):

Specie:	Razza dagli occhi piccoli *Raja microocellata*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	17	TAC precauzionale	
Estonia	0		
Francia	79		
Germania	0		
Irlanda	25		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	21		
Regno Unito	50		
Unione	192		
TAC	192		

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate.

(4) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

▼B

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	acque dell'Unione della zona 7d (SRX/07D.)
Belgio	133 (1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale	
Francia	1 112 (1) (2) (3) (4)		
Paesi Bassi	7 (1) (2) (3) (4)		
Regno Unito	222 (1) (2) (3) (4)		
Unione	1 474 (1) (2) (3) (4)		
TAC	1 474 (4)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(4) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 7d e 7e (RJU/7DE.)
Belgio	21 (1)	TAC precauzionale	
Estonia	0 (1)		
Francia	105 (1)		
Germania	0 (1)		
Irlanda	27 (1)		
Lituania	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Portogallo	0 (1)		
Spagna	23 (1)		
Regno Unito	58 (1)		
Unione	234 (1)		
TAC	234 (1)		

(1) Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 16 e 52per le zone ivi specificate.

▼B

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	10 (1) (2)	TAC precauzionale	
Francia	1 805 (1) (2)		
Portogallo	1 463 (1) (2)		
Spagna	1 471 (1) (2)		
Regno Unito	10 (1) (2)		
Unione	4 759 (1) (2)		
TAC	4 759 (2)		

(1) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	**Zona:**	acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	13		
Portogallo	10		
Spagna	10		
Regno Unito	0		
Unione	33		
TAC	33		

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	**Zona:**	acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	20		
Portogallo	15		
Spagna	15		
Regno Unito	0		
Unione	50		
TAC	50		

▼B

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 (GHL/2A-C46)
Danimarca	14	TAC analitico	
Germania	25		
Estonia	14		
Spagna	14		
Francia	231		
Irlanda	14		
Lituania	14		
Polonia	14		
Regno Unito	910		
Unione	1 250		
Norvegia	1 250 (1)		
TAC	2 500		

(1) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

▼B

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	581 (1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	19 998 (1) (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	606 (1) (2)		
Francia	1 830 (1) (2)		
Paesi Bassi	1 842 (1) (2)		
Svezia	5 459 (1) (2) (3)		
Regno Unito	1 706 (1) (2)		
Unione	32 022 (1) (2)		
Norvegia	191 059 (4)		
TAC	922 064		

(1) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle due zone seguenti:

	acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	78	80
Danimarca	2 695	2 756
Germania	82	84
Francia	247	252
Paesi Bassi	248	254
Svezia	736	753
Regno Unito	230	235
Unione	4 316	4 414

(2) Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):
271
Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:
55 397
Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):
3 000

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone seguenti:

	3a	3a e 4bc	4b	4c	6, acque internazionali della zona 2a, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	11 999
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	3 113
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0

▼B

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
Germania	23 416 (1)	TAC analitico	
Spagna	25 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Estonia	195 (1)		
Francia	15 612 (1)		
Irlanda	78 052 (1)		
Lettonia	144 (1)		
Lituania	144 (1)		
Paesi Bassi	34 147 (1)		
Polonia	1 649 (1)		
Regno Unito	214 647 (1)		
Unione	368 031 (1)		
Norvegia	16 492 (2) (3)		
Isole Fær Øer	34 856 (4)		
TAC	922 064		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(3) Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):
38 212

(4) Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone e nei periodi seguenti:

	acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre	acque norvegesi della zona 2a	acque delle Isole Fær Øer
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Germania	14 132	1 904	1 948
Francia	9 422	1 268	1 299
Irlanda	47 107	6 349	6 494
Paesi Bassi	20 609	2 776	2 841
Regno Unito	129 549	17 463	17 860
Unione	220 819	29 760	30 442

▼B

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	34 708 (1)	TAC analitico	
Francia	230 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	7 174 (1)		
Unione	42 112		
TAC	922 064		

(1) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

	8b (MAC/*08B.)
Spagna	2 915
Francia	19
Portogallo	602

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
Danimarca	14 453	TAC analitico	
Unione	14 453		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	447	TAC analitico	
Germania	26 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Paesi Bassi	43 (1)		
Svezia	17		
Unione	533		
TAC	533		

(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

▼B

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SOL/24-C.)
Belgio	1 461	TAC analitico	
Danimarca	668	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	1 169		
Francia	292		
Paesi Bassi	13 194		
Regno Unito	751		
Unione	17 535		
Norvegia	10 [1]		
TAC	17 545		

[1] Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	46	TAC precauzionale	
Regno Unito	11		
Unione	57		
TAC	57		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	7a (SOL/07A.)
Belgio	213	TAC analitico	
Francia	3	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	77	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	68		
Regno Unito	96		
Unione	457		
TAC	457		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	7b e 7c (SOL/7BC.)
Francia	6	TAC precauzionale	
Irlanda	36		
Unione	42		
TAC	42		

▼B

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	7d (SOL/07D.)
Belgio	753	TAC precauzionale	
Francia	1 506	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Regno Unito	538		
Unione	2 797		
TAC	2 797		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	7e (SOL/07E.)
Belgio	52	TAC analitico	
Francia	556	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Regno Unito	870		
Unione	1 478		
TAC	1 478		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	1 032	TAC analitico	
Francia	103	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	52		
Regno Unito	465		
Unione	1 652		
TAC	1 652		

▼B

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	27	TAC precauzionale	
Francia	55	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	148		
Paesi Bassi	44		
Regno Unito	55		
Unione	329		
TAC	329		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	45	TAC analitico	
Spagna	8	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Francia	3 361		
Paesi Bassi	252		
Unione	3 666		
TAC	3 666		

Specie:	Sogliole *Solea spp.*	**Zona:**	8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	323	TAC precauzionale	
Portogallo	535		
Unione	858		
TAC	858		

▼B

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	**Zona:**	3a (SPR/03A.)
Danimarca	8 920 (1) (2)	TAC analitico	
Germania	19 (1) (2)		
Svezia	3 375 (1) (2)		
Unione	12 314 (1) (2)		
TAC	13 312 (2)		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

▼M2

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	**Zona:**	3a (SPR/03 A.2)
Danimarca	25 482 (1) (2)	TAC analitico	
Germania	53 (1) (2)		
Svezia	9 642 (1) (2)		
Unione	35 177 (1) (2)		
TAC	38 029 (2)		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03 A.2). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 821 (1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	144 154 (1) (2)		
Germania	1 821 (1) (2)		
Francia	1 821 (1) (2)		
Paesi Bassi	1 821 (1) (2)		
Svezia	1 330 (1) (2) (2)		
Regno Unito	6 010 (1) (2)		
Unione	158 778 (1) (2)		
Norvegia	10 000 (1)		
Isole Færøer	1 000 (1) (2)		
TAC	169 778 (1)		

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3) Incluso il cicerello.

(4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

▼B

Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*	**Zona:**	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	8	TAC precauzionale	
Danimarca	489		
Germania	8		
Francia	105		
Paesi Bassi	105		
Regno Unito	791		
Unione	1 506		
TAC	1 506		

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*	**Zona:**	acque dell'Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	20 (1)	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	4 (1)		
Spagna	10 (1)		
Francia	83 (1)		
Irlanda	53 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Portogallo	0 (1)		
Regno Unito	100 (1)		
Unione	270 (1)		
TAC	270 (1)		

(1) Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 16 e 52. In deroga all'articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus spp.*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	12 (1)	TAC precauzionale	
Danimarca	5 311 (1)		
Germania	469 (1) (2)		
Spagna	99 (1)		
Francia	441 (1) (2)		
Irlanda	334 (1)		
Paesi Bassi	3 197 (1) (2)		
Portogallo	11 (1)		
Svezia	75 (1)		
Regno Unito	1 264 (1) (2)		
Unione	11 213		
Norvegia	2 550 (3)		
TAC	13 763		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2A-14).

(3) Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

▼B

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus spp.*	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
Danimarca	6 821 (1) (3)	TAC analitico	
Germania	5 322 (1) (2) (3)		
Spagna	7 260 (3) (5)		
Francia	2 739 (1) (2) (3) (5)		
Irlanda	17 726 (1) (3)		
Paesi Bassi	21 356 (1) (2) (3)		
Portogallo	699 (3) (5)		
Svezia	675 (1) (3)		
Regno Unito	6 419 (1) (2) (3)		
Unione	69 017 (3)		
Isole Fær Øer	1 600 (4)		
TAC	70 617		

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*4BC7D).
(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).
(3) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(4) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h.
(5) Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus spp.*	**Zona:**	8c (JAX/08C.)
Spagna	10 015 (1)	TAC analitico	
Francia	174		
Portogallo	990 (1)		
Unione	11 179		
TAC	11 179		

(1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

▼B

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus spp.*	**Zona:**	9 (JAX/09.)
Spagna	30 237 (1)	TAC analitico	
Portogallo	86 634 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	116 871		
TAC	116 871		

(1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus spp.*	**Zona:**	10; acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/X34PRT)
Portogallo	da fissare	TAC precauzionale	
Unione	da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
TAC	da fissare (2)		

(1) Acque circostanti le Azzorre.
(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus spp.*	**Zona:**	acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341PRT)
Portogallo	da fissare	TAC precauzionale	
Unione	da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
TAC	da fissare (2)		

(1) Acque circostanti Madera.
(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus spp.*	**Zona:**	acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341SPN)
Spagna	da fissare	TAC precauzionale	
Unione	da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
TAC	da fissare (2)		

(1) Acque circostanti le Isole Canarie.
(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

▼B

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarkii*		**Zona:**	3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NOP/2A3A4.)
Anno	2019		2020	
Danimarca	54 949	(1) (3)	64 940	(1) (6) TAC analitico
Germania	11	(1) (2) (3)	12	(1) (2) (6) Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	40	(1) (2) (3)	48	(1) (2) (6) Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	55 000	(1) (3)	65 000	(1) (6)
Norvegia	14 500	(4)	14 500	(4)
Isole Fær Øer	5 000	(5)	5 000	(5)
TAC	Non pertinente		Non pertinente	

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(2) Contingente da pescare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
(3) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.
(4) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.
(5) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.
(6) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

Specie:	Pesce industriale	**Zona:**	acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
Svezia	800 (1) (2)	TAC precauzionale	
Unione	800		
TAC	Non pertinente		

(1) Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.
(2) Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):
400

Specie:	Altre specie	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7 (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	280 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Da pescare esclusivamente con palangari.

▼B

Specie:	Altre specie	**Zona:**	acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	60	TAC precauzionale	
Danimarca	5 500		
Germania	620		
Francia	255		
Paesi Bassi	440		
Svezia	Non pertinente (1)		
Regno Unito	4 125		
Unione	11 000 (2)		
TAC	Non pertinente		

(1) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

Specie:	Altre specie	**Zona:**	acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30′ N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	6 750 (1) (2)		
Isole Fær Øer	150 (3)		
TAC	Non pertinente		

(1) Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).
(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
(3) Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30′ N (OTH/*46AN).

▼B

Appendice

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono i seguenti:

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k. Razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k, razze, acque dell'Unione della zona 7d, razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, acque dell'Unione delle zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.

Per il Regno Unito: in cambio del merluzzo bianco e del merlano nelle acque ad ovest della Scozia: merluzzo bianco, zona 6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14; merlano, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; e in cambio del merluzzo bianco del Mar Celtico, del merlano del Mare d'Irlanda e della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k: merluzzo bianco nelle zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7h, 7j e 7k; sogliola, zona 7e; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k.

▼B

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	12 (1)	TAC analitico	
Danimarca	11 724 (1)		
Germania	2 053 (1)		
Spagna	39 (1)		
Francia	506 (1)		
Irlanda	3 035 (1)		
Paesi Bassi	4 195 (1)		
Polonia	593 (1)		
Portogallo	39 (1)		
Finlandia	181 (1)		
Svezia	4 344 (1)		
Regno Unito	7 495 (1)		
Unione	34 216 (1)		
Isole Fær Øer	7 000 (2) (3)		
Norvegia	30 794 (2) (4)		
TAC	525 594		

(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.
(2) Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.
(3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.
(4) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

	Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)
	30 794
	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)
Belgio	2
Danimarca	2 400
Germania	420
Spagna	8
Francia	103
Irlanda	621
Paesi Bassi	858
Polonia	121
Portogallo	8
Finlandia	37
Svezia	889
Regno Unito	1 533

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	2 600	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Grecia	322		
Spagna	2 900		
Irlanda	322		
Francia	2 387		
Portogallo	2 900		
Regno Unito	10 087		
Unione	21 518		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	1 595 ([1])	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	355 ([1])		
Unione	1 950 ([1])		
TAC	Non pertinente		

([1]) Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le condizioni seguenti:
1. non possono essere pescati tra il 1º aprile e il 31 maggio;
2. i pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codici di dichiarazione	Limiti geografici
COD/GRL1	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44° 00′ O e a sud di 60° 45′ N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60° 45′ di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00′ O e a sud di 62° 30′ N.
COD/GRL2	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30′ N.

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	5 038 (3)	TAC analitico	
Spagna	11 688 (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	2 255 (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	2 244 (3)		
Portogallo	2 418 (3)		
Regno Unito	3 286 (3)		
Altri Stati membri	366 (1) (3)		
Unione	27 295 (2) (3)		
TAC	Non pertinente		

(1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(3) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	18	TAC analitico	
Francia	106	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	761	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	885		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Granatieri *Macrourus spp.*	**Zona:**	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	75 (1)	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(2) Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
25

▼B

Specie:	Granatieri *Macrourus spp.*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	60 (1)	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
40

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:**	2b (CAP/02B.)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	0		

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:**	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0		
Tutti gli Stati membri	0 (1)		
Unione	0 (2)		
Norvegia	0 (2)		
TAC	Non pertinente		

(1) Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(2) Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2019 e il 30 aprile 2020.

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	236	TAC analitico	
Francia	142	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	722	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	1 100		
TAC	Non pertinente		

▼B

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	1 100	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	75		
Francia	120		
Paesi Bassi	105		
Regno Unito	1 100		
Unione	2 500 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra *Molva molva e molva dypterygia*	**Zona:**	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	552	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	1 225		
Regno Unito	108		
Unione	1 885 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):
665

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	1 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	1 000		
Unione	2 000		
Norvegia	1 200		
Isole Fær Øer	1 200		
TAC	Non pertinente		

▼B

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 400	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	1 400		
Unione	2 800		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	2 040	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	328		
Regno Unito	182		
Unione	2 550		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	52	TAC analitico	
Germania	322	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	1 571	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	52		
Regno Unito	603		
Unione	2 600		
TAC	Non pertinente		

▼B

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	25 (1)	TAC analitico	
Regno Unito	25 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	50 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	1 800 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	1 925 (1)	TAC analitico	
Unione	1 925 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Norvegia	575 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Da pescare a sud di 68° N.

▼B

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	4 289	TAC analitico	
Regno Unito	226	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	4 515 ([1])	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Norvegia	575		
Isole Fær Øer	110		
TAC	Non pertinente		

([1]) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) *Sebastes spp.*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214S)
Estonia	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0		

▼B

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) *Sebastes spp.*	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214D)
Estonia	26 (1) (2)	TAC analitico	
Germania	519 (1) (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	91 (1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	48 (1) (2)		
Irlanda	0 (1) (2)		
Lettonia	9 (1) (2)		
Paesi Bassi	0 (1) (2)		
Polonia	47 (1) (2)		
Portogallo	109 (1) (2)		
Regno Unito	1 (1) (2)		
Unione	850 (1) (2)		
TAC	5 500 (1) (2)		

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

(2) Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

Specie:	Scorfani *Sebastes mentella*	**Zona:**	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/1N2AB.)
Germania	766	TAC analitico	
Spagna	95	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	84	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	405		
Regno Unito	150		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		

▼B

Specie:	Scorfani *Sebastes spp.*	**Zona:**	acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	da fissare (1) (2)	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	13 686 (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.
(2) Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.
(3) Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

Specie:	Scorfani (pelagici) *Sebastes spp.*	**Zona:**	acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	655 (1) (2) (3)	TAC analitico	
Francia	3 (1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	5 (1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	663 (1) (2) (3)		
Norvegia	561 (1) (2)		
Isole Fær Øer	0 (1) (2) (4)		
TAC	Non pertinente		

(1) Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.
(2) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

(3) Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).
(4) Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

▼B

Specie:	Scorfani (demersali) *Sebastes spp.*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	1 976 (1)	TAC analitico	
Francia	10 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	14 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	2 000 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59° 15' N	54° 26' O
2	59° 15' N	44° 00' O
3	59° 30' N	42° 45' O
4	60° 00' N	42° 00' O
5	62° 00' N	40° 30' O
6	62° 00' N	40° 00' O
7	62° 40' N	40° 15' O
8	63° 09' N	39° 40' O
9	63° 30' N	37° 15' O
10	64° 20' N	35° 00' O
11	65° 15' N	32° 30' O
12	65° 15' N	29° 50' O

Specie:	Scorfani *Sebastes spp.*	**Zona:**	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	1	TAC analitico	
Germania	92	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	6	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	1		
Unione	100		
TAC	Non pertinente		

▼B

Specie:	Altre specie	**Zona:**	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	117 (1)	TAC analitico	
Francia	47 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	186 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	350 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie (1)	**Zona:**	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	281	TAC analitico	
Francia	253	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	166	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	700		
TAC	Non pertinente		

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesce piatto	**Zona:**	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	9	TAC analitico	
Francia	7	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	34	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	50		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Catture accessorie (1)	**Zona:**	acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	800	TAC precauzionale	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

▼B

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE - ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	95	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	397		
Lettonia	95		
Lituania	95		
Polonia	324		
Spagna	1 221		
Francia	170		
Portogallo	1 673		
Regno Unito	795		
Unione	4 865		
TAC	8 531		

▼B

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:**	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:**	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	52	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	52		
Lituania	52		
Unione	156		
TAC	1 175		

Specie:	Passera canadese *Argentina silus*	**Zona:**	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼B

Specie:	Passera canadese *Argentina silus*	**Zona:**	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Totano *Illex illecebrosus*	**Zona:**	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	128 (1)		
Lituania	128 (1)		
Polonia	227 (1)		
Unione	Non pertinente (1) (2)		
TAC	34 000		

(1) Da pescare tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2020.
(2) Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:
29 467

Specie:	Limanda *Limanda ferruginea*	**Zona:**	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	17 000		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼B

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:**	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	NAFO 3LNO (1) (2) (PRA/N3LNO.)
Estonia	0 (3)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	0 (3)		
Lituania	0 (3)		
Polonia	0 (3)		
Spagna	0 (3)		
Portogallo	0 (3)		
Unione	0 (3)		
TAC	0 (3)		

(1) Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

(2) La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	46° 00' 0	47° 49' 0
2	46° 25' 0	47° 27' 0
3	46 °42' 0	47° 25' 0
4	46° 48' 0	47° 25' 50
5	47° 16' 50	47° 43' 50

(3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼B

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	NAFO 3M (1) (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente (2)	TAC analitico	

(1) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

(2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di giorni di pesca	
Danimarca	33	
Estonia	391	(*)
Spagna	64	
Lettonia	123	
Lituania	145	
Polonia	25	
Portogallo	17	

(*) La commissione della NAFO ha concordato nella sua riunione annuale del 2019 che l'Unione europea (Estonia) trasferirà alla Francia, per quanto riguarda St Pierre et Miquelon, 25 giorni di pesca della sua assegnazione di giorni di pesca per il 2020. Detti 25 giorni di pesca sono stati detratti dal numero di giorni di pesca dell'Estonia, che altrimenti sarebbero stati 416, a titolo di questo regime provvisorio per il 2020, il che non produrrà alcuno storico delle catture.

▼B

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	340	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	347		
Lettonia	48		
Lituania	24		
Spagna	4 650		
Portogallo	1 944		
Unione	7 353		
TAC	12 542		

Specie:	Razza *Rajidae*	**Zona:**	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	62		
Spagna	3 403		
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000		

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	895	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	615		
Lettonia	895		
Lituania	895		
Unione	3 300		
TAC	18 100		

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	513 (1)		
Lettonia	1 571 (1)		
Lituania	1 571 (1)		
Spagna	233 (1)		
Portogallo	2 354 (1)		
Unione	7 813 (1)		
TAC	8 590 (1)		

(1) Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1º luglio 2020 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: 4 295

▼B

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	5 229		
Unione	7 000		
TAC	20 000		

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Musdea americana *Urophycis tenuis*	**Zona:**	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	333		
Unione	588 (1)		
TAC	1 000		

(1) Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176

▼B

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*	**Zona:**	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	169,35 (4)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Grecia	314,77 (7)		
Spagna	6 107,60 (2) (4) (7)		
Francia	6 026,60 (2) (3) (4)		
Croazia	952,53 (6)		
Italia	4 756,49 (4) (5)		
Malta	390,24 (4)		
Portogallo	574,31 (7)		
Altri Stati membri	68,11 (1)		
Unione	19 360 (2) (3) (4) (5)		
Assegnazione supplementare speciale	100 (7)		
TAC	36 000		

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna 925,33
Francia 429,87
Unione 1 355,20

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia 100
Unione 100

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna 122,15
Francia 120,53
Italia 95,13
Cipro 3,39
Malta 7,80
Unione 349,01

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia 95,13
Unione 95,13

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia 857,28
Unione 857,28

(7) Come concordato durante la riunione annuale dell'ICCAT, nel 2020 l'Unione europea riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 360 tonnellate, un'assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente ai pescherecci per la pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia 4,5
Spagna 87,3
Portogallo 8,2
Unione 100

▼B

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 509,07 (2)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	1 047,82 (2) (3)		
Altri Stati membri	128,81 (1) (2)		
Unione	7 685,70 (4)		
TAC	13 200		

(1) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.
(2) Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).
(3) 36,34 tonnellate sono state assegnate al Portogallo per compensare una doppia deduzione del 2018.
(4) Dopo il trasferimento di 40 tonnellate a Saint-Pierre et Miquelon (raccomandazione ICCAT 17-02).

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 712,18 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	299,03 (1)		
Unione	5 011,21		
TAC	14 000		

(1) Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

▼M2

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	14,60 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Cipro	53,85 (1)		
Spagna	1 663,34 (1)		
Francia	115,93 (1)		
Grecia	1 101,10 (1)		
Italia	3 409,98 (1)		
Malta	404,55 (1)		
Unione	6 763,35 (1)		
TAC	9 583,07		

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o aprile al 31 dicembre.

▼B

Specie:	Alalunga del nord *Thunnus alalunga*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	2 891,01	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	16 312,85		
Francia	5 203,15		
Regno Unito	188,45		
Portogallo	2 273,97		
Unione	26 869,43 (1)		
TAC	33 600		

(1) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:
1 253.

Specie:	Alalunga australe *Thunnus alalunga*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	905,86	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	297,70		
Portogallo	633,94		
Unione	1 837,50		
TAC	24 000		

▼M1

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	**Zona:**	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	8 055,73 (1) (2)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	4 428,60 (1) (2)		
Portogallo	3 058,33 (1) (2)		
Unione	15 542,66 (1) (2)		
TAC	62 500 (1) (2)		

(1) Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci con reti a circuizione (BET/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/* ATLLL) sono comunicate separatamente.
(2) A partire dal giugno 2020, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.

▼B

Specie:	Marlin azzurro *Makaira nigricans*	**Zona:**	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	22,88	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	380,48		
Portogallo	46,44		
Unione	449,80 (1)		
TAC	1 670		

(1) Dopo il trasferimento di due tonnellate a Trinidad e Tobago (raccomandazione ICCAT 19-05)

Specie:	Marlin bianco *Tetrapturus albidus*	**Zona:**	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	0	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	0		
Unione	0		
TAC	355		

▼M1

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*	**Zona:**	Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
TAC	110 000 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci con reti a circuizione (YFT/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/* ATLLL) sono comunicate separatamente.

▼B

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAI/AE45W)
TAC	1 271	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAI/AW45W)
TAC	1 030	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
Irlanda	1	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	27 062		
Francia	152		
Portogallo	5 363 ([1])		
Unione	32 578		
TAC	39 102		

([1]) Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (BSH/AS05N)
TAC	28 923 ([1])	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

▼B

ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC sottostanti non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC

Specie:	Berici *Beryx* spp.	**Zona:**	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm ([1])	TAC precauzionale	

([1]) Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	**Zona:**	Sottodivisione SEAFO B1 ([1]) (GER/F47NAM)
TAC	pm ([1])	TAC precauzionale	

([1]) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;
— a nord dal parallelo di latitudine 20° S;
— a sud dal parallelo di latitudine 28° S; e
— a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	**Zona:**	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	pm	TAC precauzionale	

▼B

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:**	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	pm	TAC precauzionale	

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:**	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	pm	TAC precauzionale	

Specie:	Razza dagli occhi piccoli *Hoplostethus atlanticus*	**Zona:**	Sottodivisione SEAFO B1 ([1]) (ORY/F47NAM)
TAC	pm ([1])	TAC precauzionale	

([1]) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;
— a nord dal parallelo di latitudine 20° S;
— a sud dal parallelo di latitudine 28° S;
— a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.
([2]) Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

Specie:	Razza dagli occhi piccoli *Hoplostethus atlanticus*	**Zona:**	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	TAC precauzionale	

Specie:	Pentaceri australi *Pseudopentaceros* spp.	**Zona:**	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	TAC precauzionale	

▼B

ALLEGATO IF

TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno rosso del sud *Thunnus maccoyii*	**Zona:**	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	11 ([1])	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	17 647		

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	**Zona:**	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (BET/F7120S)
Unione	2 000 ([1])	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente ([1])		

([1]) Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

▼B

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

▼M2

Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*	**Zona:**	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	10 446,80	TAC analitico	
Paesi Bassi	11 323,26	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	7 269,16		
Polonia	12 498,78	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	41 538		
TAC	Non pertinente		

▼B

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus spp*	**Zona:**	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-AE)
TAC	da fissare ([1])	TAC precauzionale	

([1]) TAC destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nei blocchi di ricerca (A-E) seguenti:
— Blocco di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 146° 30' E e 147° 30' E,
— Blocco di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 147° 30' E e 148° 30' E,
— Blocco di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 148° 30' E e 150° 00' E,
— Blocco di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 15' S e dalle longitudini 149° 00' E e 150° 00' E,
— Blocco di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 30' S e dalle longitudini 150° 00' E e 151° 00' E.

▼B

ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora da parte di pescherecci dell'Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*	**Zona:**	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	29 501	TAC analitico	
Italia	2 515	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	45 682	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	77 698		
TAC	Non pertinente		

▼B

ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus spp.*	**Zona:**	Zona Del Cano (1) (TOT/F517DC)
Unione	18,33 (2)	TAC precauzionale	
TAC	55 (2)		

(1) Acque internazionali della sottozona 51.7 della FAO compresa tra -44° e -45° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti ad est e a ovest.

(2) Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. I palangari non devono avere più di 3 000 ami per trave e devono essere calati a una distanza minima di 3 miglia nautiche gli uni dagli altri.
Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca diretta di questa specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale massimale la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus spp.*	**Zona:**	Williams Ridge (1) (TOT/F574WR)
Unione	da fissare (2)	TAC precauzionale	
TAC	140 (2)		

(1) Zona della sottozona 57.4 della FAO delimitata dalla coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
2	55° 00' 00" S	80° 00' 00" E
3	55° 00' 00" S	85° 00' 00" E
4	52° 30' 00" S	85° 00' 00" E

(2) Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e tra le bordate di pesca è osservato un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca diretta di questa specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale massimale la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

▼M1

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00’	57° 00’
2	32° 50’	57° 00’
3	32° 50’	58° 00’
4	32° 00’	58° 00’

Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00’	42° 00’
2	41° 40’	42° 00’
3	41° 40’	44° 00’
4	41° 00’	44° 00’

▼**M1**

Fools Flat

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30’	94° 40’
2	31° 40’	94° 40’
3	31° 40	95° 00’
4	31° 30’	95° 00’

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54’	50° 23’
2	37° 56.5’	50° 23’
3	37° 56.5’	50° 27’
4	37° 54’	50° 27’

Walter’s Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00’	43° 10’
2	33° 20’	43° 10’
3	33° 20’	44° 10’
4	33° 00’	44° 10’

▼B

ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	**Zona:**	Zona della convenzione IATTC (BET/IATTC)
Unione	500 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

(1) Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

▼B

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

CAPO I

Disposizioni *generali*

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a) nel periodo di gestione 2018 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2020 e il 31 gennaio 2021, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2020.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a) «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b) «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c) «zona»: la divisione CIEM 7e;

d) «periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1º febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.

▼B

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4. NAVI AUTORIZZATE

4.1 Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2 Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3 Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non sia loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza *nella* zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

«*Tabella I*

Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	Belgio	176
	Francia	188
	Regno Unito	222
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	Belgio	176
	Francia	191
	Regno Unito	176»

▼B

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1. Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

▼B

7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzo da pesca.

7.5. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare gli eventuali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

▼B

10. PERIODI DI GESTIONE

10.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di *assegnazioni* di sforzo di pesca

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1. Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui esso dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave e della sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e la potenza motrice in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3. Il trasferimento di giorni in conformità del punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

▼B

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per l'attrezzo trainato e fisso, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2018 e 2019, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (1) S(inistra)/ D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

▼B

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzo notificato	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione della scelta dell'attrezzo e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

([1]) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

▼B

ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a, 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Riquadri statistici CIEM
1r	31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
2r	35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1
3r	41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0
5r	47–52 F1–F5
6	41–43 G0–G3; 44 G1
7r	47–52 E6–F0

▼B

Appendice

Zone di gestione del cicerello

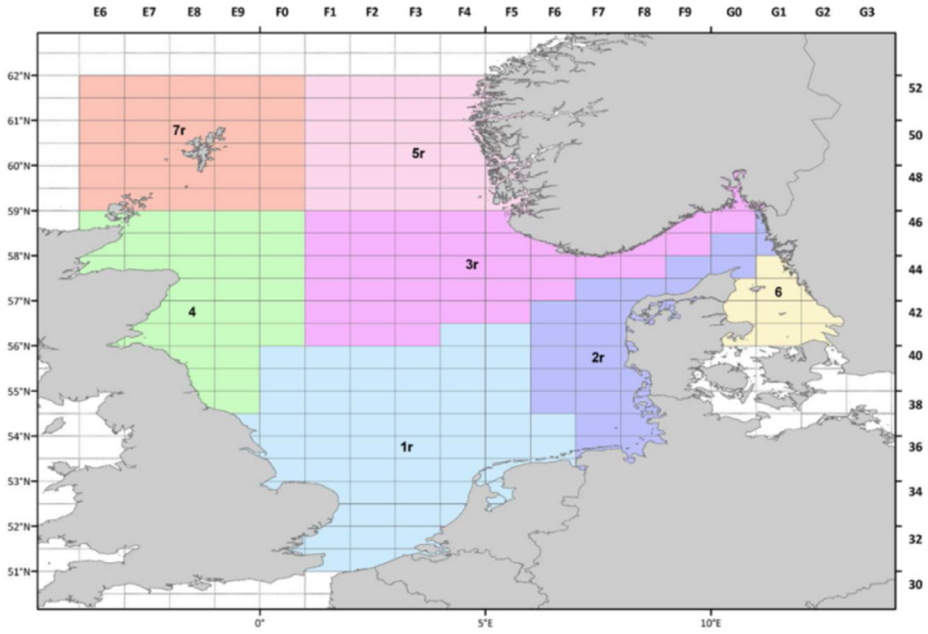

▼B

ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI PER PROTEGGERE IL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone seguenti nella tabella sottostante sono chiuse alla pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (reti da circuizione e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
1	Stanhope ground	60° 10' N - 01° 45' E 60° 10' N - 02° 00' E 60° 25' N - 01° 45' E 60° 25' N - 02° 00' E	dal 1° gennaio al 30 aprile	
2	Long Hole	59° 07,35' N - 0° 31,04' O 59° 03,60' N - 0° 22,25' O 58° 59,35' N - 0° 17,85' O 58° 56,00' N - 0° 11,01' O 59° 56,60' N - 0° 08,85' O 58° 59,86' N - 0° 15,65' O 59° 03,50' N - 0° 20,00' O 59° 08,15' N - 0° 29,07' O	dal 1° gennaio al 31 marzo	
3	Coral edge	58° 51,70' N - 03° 26,70' E 58° 40,66' N - 03° 34,60' E 58° 24, 00' N - 03° 12,40' E 58° 24, 00' N - 02° 55,00' E 58° 35, 65' N - 02° 56,30' E	dal 1° gennaio al 29 febbraio	
4	Papa Bank	59° 56' N - 03° 08' O 59° 56' N - 02° 45' O 59° 35' N - 03° 15' O 59° 35' N - 03° 35' O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
5	Foula Deeps	60° 17,50' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 02° 10' O 60° 20,00' N - 02° 00' O 60° 20,00' N - 01° 50' O	dal 1° novembre al 31 dicembre	
6	Egersund Bank	58° 07,40' N - 04° 33,00' E 57° 53,00' N - 05° 12,00' E 57° 40,00' N - 05° 10,90' E 57° 57,90' N - 04° 31,90' E	dal 1° gennaio al 31 marzo	(10 x 25 miglia marine)

▼B

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
7	A est dell'Isola di Fair	59° 40' N - 01° 23' O 59° 40' N - 01° 13' O 59° 30' N - 01° 20' O 59° 10' N - 01° 20' O 59° 30' N - 01° 28' O 59° 10' N - 01° 28' O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
8	West Bank	57° 15' N - 05° 01' E 56° 56' N - 05° 00' E 56° 56' N - 06° 20' E 57° 15' N - 06° 20' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(18 x 4 miglia marine)
9	Revet	57° 28,43' N - 08° 05,66' E 57° 27,44' N - 08° 07,20' E 57° 51,77' N - 09° 26,33' E 57° 52,88' N - 09° 25,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(1,5 x 49 miglia marine)
10	Rabarberen	57° 47,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 09,00' E 57° 47,00' N – 11° 09,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	A est di Skagen (2,7 x 4 miglia marine)

▼B

ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00′ N	77	DK	25	57
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SV	10	
			UK	18	
	Specie demersali, a nord di 62° 00′ N	80	DE	16	50
			IE	1	
			ES	20	
			FR	18	
			PT	9	
			UK	14	
			Non assegnate	2	
	Sgombro [1]	Non pertinente	Non pertinente		70
	Specie industriali, a sud di 62° 00′ N	480	DK	450	150
			UK	30	
Acque delle Isole Fær Øer	Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer	26	BE	0	13
			DE	4	
			FR	4	
			UK	18	
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O	8 [2]	Non pertinente		4

▼B

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE	0	26
			DE	10	
			FR	40	
			UK	20	
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O	70	DE ([3])	8	20 ([4])
			FR ([3])	12	
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente		22 ([4])
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»	34	DE	2	20
			DK	5	
			FR	4	
			NL	6	
			UK	7	
			SE	1	
			ES	4	
			IE	4	
			PT	1	
	Pesca con palangari	10	UK	10	6
	Sgombro	20	DK	2	12
			BE	1	
			DE	2	
			FR	2	
			IE	3	
			NL	2	
			SE	2	
			UK	6	

▼B

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	DK	5	20
			DE	2	
			IE	2	
			FR	1	
			NL	2	
			PL	1	
			SE	3	
			UK	4	
1, 2b ([5])	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	

([1]) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
([2]) Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.
([3]) Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.
([4]) Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer».
([5]) La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

PARTE B

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00′ N	Da fissare	Da fissare
Isole Fær Øer	Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30′ N), 2a, 4a (a nord di 59° N) Suri/Sugarelli, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h	20	14
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	Da fissare
	Aringa, 3a	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30′ N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00′ O)	20	20
	Molva azzurra	16	16

▼B

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Venezuela ([1])	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

([1]) ►M2 Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione. I pescherecci battenti bandiera del Venezuela autorizzati a effettuare attività di pesca nel 2020 possono continuare tali attività fino al 1º aprile 2021 in attesa del rinnovo delle loro autorizzazioni di pesca e a condizione che:

— l'operatore della nave abbia firmato un nuovo contratto di fornitura per il 2021;

— siano in corso le procedure di rinnovo dell'autorizzazione per il peschereccio in questione;

— l'operatore della nave abbia adempiuto nel 2020 ai propri obblighi di comunicazione e contrattuali in relazione all'obbligo di sbarco.

La proroga scade alla data di entrata in vigore della decisione della Commissione che rilascia per tale nave un'autorizzazione di pesca per il 2021 o della notifica di rifiuto dell'autorizzazione da parte della Commissione. ◄

▼M1

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT ([1])

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	55
Unione	115

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	364
Francia	140 ([2])
Italia	30
Cipro	20 ([1])
Malta	54 ([1])
Portogallo	76 ([2])
Unione	684

([1]) Questo numero può essere aumentato se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 2 o 4 della sezione 4, tabella A.
([2]) Comunicato nel piano di capacità nazionale nell'ambito del contingente settoriale.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	18
Italia	12
Unione	28

4. Numero massimo dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci ([1])							
	Cypro ([2])	Grecia ([3])	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ([4])	Portogallo
Pescherecci con reti da circuizione	1	0	18	21	22	6	2	0
Pescherecciconpalangari	27 ([5])	0	0	40	23	48	62	0

([1]) I numeri ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

▼**M1**

	Numero di pescherecci (1)							
	Cypro (2)	Grecia (3)	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta (4)	Portogallo
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	8	68	0	76 (6)
Lenze a mano	0	0	12	0	47 (7)	1	0	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0	0
Pescherecci di stazza ridotta	0	32	0	0	140	620	52	0
Altri pescherecci artigianali (8)	0	61	0	0	0	0	0	0

(1) I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(2) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.
(3) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.
(4) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(5) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(6) Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.
(7) Pescherecci per lenze che operano nell'Oceano Atlantico.
(8) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Stato membro	Numero di tonnare (1)
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

(1) Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Spagna	10	11 852
Italia	13	12 600
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	6	12 300

▼**M1**

Tabella B ([1])

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Spagna	6 300
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 786
Portogallo	350

([1]) La capacità di allevamento di 500 tonnellate del Portogallo è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri e il Regno Unito del numero massimo di pescherecci battenti bandiera o di uno Stato membro o del Regno Unito autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stati membri e Regno Unito	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	
Portogallo		79
Unione	34	269

▼B

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2019/2020 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di navi

Stato membro	Zona	Numero massimo di navi
Spagna	48.6	1
Spagna	88.1	1

Tabella B

TAC e limiti applicabili alle catture accessorie

ITAC sottostanti, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU (48.6) o capitoli di ricerca (88.1)	Limite di cattura del *Dissostichus mawsoni* (t)/ SSRU (48.6) o capitoli di ricerca (88.1)	Limite di cattura del *Dissostichus mawsoni* (t)/ Tutta la sottozona	Limite applicabile alle catture accessorie (t)/SSRU (48.6) o capitoli di ricerca (88.1)		
						Razze	*Macrourus* spp. (1)	Altre specie
48.6	Tutta la sottozona	dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020	48.6_2	140	670	7	22	22
			48.6_3	38		2	6	6
			48.6_4	163		8	26	26
			48.6_5	329		16	53	23
88.1.	Tutta la sottozona	dal 1° dicembre 2019 al 31 agosto 2020	A, B, C, G (2)	597	3 140 (3)	30	96	30
			G, H, I, J, K (4)	2 072		104	317	104
			Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross	426		23	72	23

(1) Nella zona 88.1 solo quando le catture di *Macrourus* spp. effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano del 16 % le catture di *Dissostichus* spp. effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

(2) Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

(3) La specie bersaglio è il *Dissostichus mawsoni*. Ogni *Dissostichus eleginoides* catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo del *Dissostichus mawsoni*.

(4) Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.

▼B

Appendice

PARTE A

Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6

Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_2

54°00’S 01°00' E

55°00’S 01°00' E

55°00’S 02°00' E

55°30’S 02°00' E

55°30’S 04°00' E

56°30’S 04°00' E

56°30’S 07°00' E

56°00’S 07°00’E

56°00’S 08°00’E

54°00’S 08°00' E

54°00’S 09°00' E

53°00’S 09°00' E

53°00’S 03°00' E

53°30’S 03°00' E

53°30’S 02°00' E

54°00’S 02°00' E

Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_3

64°30’S 01°00' E

66°00’S 01°00' E

66°00’S 04°00' E

65°00’S 04°00' E

65°00’S 07°00' E

64°30’S 07°00' E

Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_4

68°20’S 10°00' E

68°20’S 13°00' E

69°30’S 13°00' E

69°30’S 10°00' E

69°45’S 10°00' E

69°45’S 06°00' E

69°00’S 06°00' E

69°00’S 10°00' E

▼B

Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_5

71°00’S 15°00' O

71°00’S 13°00' O

70°30’S 13°00' O

70°30’S 11°00' O

70°30’S 10°00' O

69°30’S 10°00' O

69°30’S 09°00' O

70°00’S 09°00' O

70°00’S 08°00' O

69°30’S 08°00' O

69°30’S 07°00' O

70°30’S 07°00' O

70°30’S 10°00' O

71°00’S 10°00' O

71°00’S 11°00' O

71°30’S 11°00' O

71°30’S 15°00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (*Small scale research units* — SSRU)

Regione	SSRU	Confine
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68° 30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30′ S.
	G	Da 66° 40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40′ S.

▼B

Regione	SSRU	Confine
	H	Da 70° 50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50′ S.
	I	Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

Parte B

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'*EUPHAUSIA SUPERBA*

Informazioni generali

Membro: .....

Campagna di pesca: .....

Nome della nave: .....

Livello di catture previsto (in tonnellate): .....

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo): .....

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	☐
48.2	☐
48.3	☐
48.4	☐
58.4.1	☐
58.4.2	☐

▼B

Tecnica di pesca: Selezionare la casella corrispondente

☐ Rete da traino convenzionale

☐ Sistema di pesca continua

☐ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

☐ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (1)
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto (precisare)	

(1) Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete (1) (m)						
Area dell'apertura (m^2)						
Dimensione media delle maglie nella rete (3) (mm)	Esterna (2)	Interna (2)	Esterna (2)	Interna (2)	Esterna (2)	Interna (2)
1a parte della rete						
2a parte della rete						
3a parte della rete						
…						
Parte finale della rete (sacco)						

(1) Prevista in condizioni operative.
(2) Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.
(3) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

Schema o schemi delle reti: .....

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1. lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

▼B

2. l'apertura di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);

3. la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);

4. i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo: .....

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): .....

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di *Euphausia superba* e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	W*L*H*ρ*1 000	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m

▼B

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Flussometro (1)	$V*F_{krill}*\rho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala (1)	Correzione volume flussometro	—
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
Flussometro (2)	(V*ρ)–M	V = volume della pasta di krill antartico	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per cala (1)	Osservazione diretta	kg
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Bilancia di flusso	M*(1–F)	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala (2)	Osservazione diretta	kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	—
Vassoio	$(M–M_{tray})*N$	M_{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	—
Conversione in farina	$M_{meal}*MCF$	M_{meal} = peso di farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	—

▼B

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del sacco	W*H*L*ρ*π/ 4*1 000	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	Precisare				

([1]) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
([2]) Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro ([1])

Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Più di una volta al mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dal flussometro e:
	misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati
	stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

▼B

Flussometro ([2])	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
Ogni settimana ([1])	Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
Ogni cala ([2])	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:
	misurare il peso di krill antartico e acqua combinati
	stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)
	Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso di farina prodotta
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

▼B

Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

([1]) Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.
([2]) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

▼B

ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ([1])	7 882
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	27 797

([1]) Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.

▼B

ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione dell'Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	4
Unione	4